



Comune di PIANENGO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.	91	Prot. n°
Codice Ente	10775 6 PIANENGO	
Codice materia		

Adunanza del	30.08.2018
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il	

Verbale di deliberazione del Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2018/2020

L'anno duemila DICIOTTO addì trenta

del mese di agosto alle ore 17.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1) BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO | SINDACO |
| 2) ASSANDRI CLAUDIA | ASSESSORE |
| 3) GANINI GRETA | ASSESSORE |

Presenti /
Assenti

Presente

Presente

Presente

TOTALI

3

0

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in base all'articolo 39, della Legge 27.12.1997 n°449, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono obbligati alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n°482.
- l'Articolo 6, ai commi 2, 3 e 6 del D.Lgs. n°165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n°75, stabilisce quanto segue:
 - ⇒ *"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il **piano triennale dei fabbisogni di personale**, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";*
 - ⇒ *"3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n°95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n°135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente";*
 - ⇒ *"6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";*

Dato atto che l'articolo 6-ter del D.Lgs. n°165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n°75, stabilisce quanto segue:

- *"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali";*
- *"2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60";*
- *"3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n°131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute";*
- *"4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni";*
- *"5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro*

trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni”;

- **"6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3”;**

Considerato che l'articolo 35, comma 4, D.Lgs. n°165/2001 come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n°75, stabilisce quanto segue:

“4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”;

Preso atto:

- del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, relativamente agli obiettivi di mandato;
- della deliberazione della Giunta Comunale n°90 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“Piano Azioni Positive per il Triennio 2018/2020”*, ex art. 48 D.lgs n°198/2006;
- dell'inesistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;
- della vigente *Dotazione Organica*, come da ultimo aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale n°138 del 20.11.2017;
- delle innovazioni legislative, apportate all'articolo 1, comma 228°, legge n°208/2015, (dall'articolo 22, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n°50 e, poi, dall'articolo 1, comma 863, legge 27 dicembre 2017, n°205, a decorrere dal 1° gennaio 2018), in materia di capacità assunzionali;

[Comma 228°: ***“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'[articolo 1, comma 562](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'[articolo 263](#), comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'[articolo 1, comma 557-quater](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'[articolo 1, comma 421](#), della citata [legge n. 190 del 2014](#), restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Il comma 5-quater dell'articolo 3 del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”*].**

Precisato, anche sulla base dell'indicata normativa, che i vincoli assunzionali a tempo indeterminato nel triennio 2018-2020 risultano essere i seguenti (personale non di qualifica dirigenziale):

ANNO 2018:

- **I Comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione**, nonché le **Unioni di Comuni**, a decorrere dall'anno 2016, in deroga alle facoltà assunzionali, di cui all'art. 1, comma 228, della Legge di Stabilità 2016 e fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel **limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente** (art. 1, comma 229, L. n°208/2015)¹;
- **I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti** (non soggetti al patto di stabilità nel 2015) possono procedere all'assunzione di personale **nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno** (art. 16, comma 1-bis, D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n°160/2016; art. 1, comma 562, della L. n°296/2006); per tali Enti rimane quindi garantito il **turn-over al 100%** delle cessazioni, anche per quelle verificatesi dopo il 2006 (delibera Sezioni Riunite n°52/2010);
- **I Comuni con popolazione oltre i 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti** (enti soggetti al patto di stabilità nel 2015) possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato alle seguenti condizioni (oltre quelle generali di rispetto delle regole di finanza pubblica e di contenimento della spesa di personale):
 - a. Rapporto dipendenti/popolazione anno 2017 inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017 + spesa per il personale nell'anno 2017 inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio: **100% spesa cessati 2017** (non di polizia locale; art. 1, comma 228, L. n°208/2015);
 - b. Rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017 + spesa per il personale nell'anno 2017 superiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio + rispetto del saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, anno 2017, con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali: **90% spesa cessati 2017** (non di polizia locale; art. 1, comma 228, L. n°208/2015; art. 1, comma 479, lett. d), L. n°232/2016);
 - c. Rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017 + spesa per il personale nell'anno 2017 pari o superiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio + rispetto del saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, anno 2017, con spazi finanziari inutilizzati pari o superiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali: **75% spesa cessati 2017** (non di polizia locale; art. 1, comma 228, L. n°208/2015; art. 1, comma 479, lett. d), L. n°232/2016);
 - d. Rapporto dipendenti/popolazione superiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017: **25% spesa cessati 2017** (non di polizia locale; art. 1, comma 228, L. n°208/2015);

ANNI 2019-2020:

Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti > **100% spesa cessati anno precedente;**

Preso atto dell'attuale dotazione organica, come risultante a seguito dell'ultimo intervento, avutosi con la deliberazione della Giunta Comunale n°138 del 20.11.2017, meglio dettagliata nell'allegato prospetto (**ALLEGATO A**);

¹ Per quanto riguarda le Unioni di Comuni, si ricorda inoltre che l'art. 22, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017 ha introdotto la possibilità per il Comuni di cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione di Comuni a cui fanno parte.

Evidenziato che, nel triennio 2018 – 2020, il Comune di Pianengo non prevede assunzioni, salvo eventuali turn-over che dovessero rendersi necessari, previo accertamenti volti a verificare il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018 – 2020;

Visto il D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente;

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) Di **confermare la Dotazione Organica** del Comune di Pianengo come da ultimo aggiornata con deliberazione G.C. n°138 del 20.11.2017, come meglio riportata nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**ALLEGATO A**);
- 3) Di **approvare il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2018/2020**, del Comune di Pianengo, prevedente quanto segue:
 - **2018: nessuna assunzione;**
 - **2019: nessuna assunzione;**
 - **2020: nessuna assunzione;**
- 4) Di dare atto che l'Ente si riserva la possibilità modificare la programmazione ora approvata per eventuali turn-over che dovessero rendersi necessari, previo accertamenti volti a verificare il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente;
- 5) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Revisore dei Conti del Comune di Pianengo ed al Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria per eventuali adempimenti di propria competenza;
- 6) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Barbaglio Ernesto Roberto

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dott. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE
DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiglieri ai sensi dell'art.125, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

F.to Alesio Dott. Massimiliano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

F.to Alesio Dott. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

.....
